



COMUNE DI MARTA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA

CELEBRAZIONE DEI

MATRIMONI CIVILI

E LA

COSTITUZIONE DELLE

UNIONI CIVILI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18.03.2019

INDICE

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2

FUNZIONI

ARTICOLO 3

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE / COSTITUZIONE

ARTICOLO 4

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE / COSTITUZIONE

ARTICOLO 5

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E TARIFFE

ARTICOLO 6

ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

ARTICOLO 7

MATRIMONIO / UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

ARTICOLO 8

MATRIMONIO / UNIONE CIVILE SU DELEGA O IMMINENTE PERICOLO DI VITA

ARTICOLO 9

FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE / COSTITUZIONE

ARTICOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili nel territorio del Comune di Marta, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli del Codice Civile dal n. 106 (*Sezione IV della Celebrazione del matrimonio*) al n. 116 (*Sezione V del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nella Repubblica*) e dalla Legge 20.05.2016 n.76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*).

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla Legge 20.05.2016 n.76.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI

Per la celebrazione dei matrimoni civili / costituzione dell'unione civile, il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o anche cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000 a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio / costituire un'unione civile, deve indossare la fascia tricolore da portarsi a tracolla come previsto dall'art. 70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396.

ARTICOLO 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE / COSTITUZIONE

Il matrimonio civile viene celebrato e l'unione civile viene costituita alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, anche parenti degli sposi, su domanda degli interessati.

Il matrimonio e l'unione civile possono essere rispettivamente celebrati e costituiti, anche in luoghi idonei presso altre strutture a disposizione del Comune, quali individuati con apposito atto della Giunta Comunale che per queste occasioni assumono la denominazione di “Casa Comunale” prevista dall'art. 106 del Codice Civile:

- 1) Ufficio del Sindaco ubicato in Piazza Umberto I° n. 1;
- 2) Sala Consigliare del Comune di Marta ubicata in Piazza Umberto I° n. 1;

- 3) Sito Templare di Castel d'Araldo in Strada Provinciale Martana Km. 11.103 (in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.115 del 13.10.2016).

ARTICOLO 4 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE / COSTITUZIONE

La richiesta di celebrazione di matrimonio e di costituzione dell'unione civile si presentano presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Marta compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i richiedenti almeno 30 giorni prima della celebrazione / costituzione.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora dell'evento, la scelta del regime patrimoniale.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile è comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione / costituzione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta.

Le celebrazioni / costituzioni sono comunque sospese durante le seguenti festività, ricorrenze civili e religiose:

1 e 6 gennaio, 3 febbraio festa di San Biagio, il sabato precedente la Pasqua, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo), 1 maggio, 14 maggio festa della Madonna Ss del Monte, 2 giugno, 29 luglio festa di Santa Marta, 14/15/16 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 24, 25 e 26 dicembre, 31 dicembre ed ogni domenica.

Eventuali deroghe alle date sopra indicate potranno essere valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Gli orari di celebrazione dei matrimoni civili / costituzione unioni civili sono i seguenti:

- dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00;

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E TARIFFE

L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

Per i matrimoni celebrati nell'Ufficio del Sindaco non è dovuto alcun rimborso di spese sia che entrambi i nubendi abbiano la residenza, sia che uno dei nubendi sia

residente sia che entrambi abbiano altra residenza oppure se ricorre la circostanza in imminente pericolo di vita.

Per la celebrazione di matrimoni e la raccolta delle dichiarazioni di costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, presso:

- 1) Sala Consigliare del Comune di Marta ubicata in Piazza Umberto I° n. 1;
- 2) Sito Templare di Castel d'Araldo in Strada Provinciale Martana Km 11.103.

verranno applicate le seguenti tariffe:

- Sala Consigliare:

Residenti Euro 0,00

Non residenti Euro 100,00

- Sito Templare di Castel d'Araldo:

Residenti Euro 0,00

Non residenti Euro 200,00

Si intendono "residenti" i nubendi dei quali almeno uno abbia la residenza nel Comune di Marta.

Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:

Le tariffe di cui sopra sono aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale. I proventi derivanti dall'istituzione del servizio per la celebrazione dei matrimoni civili, come disciplinato dal presente Regolamento, costituiscono entrata per il bilancio comunale.

La prenotazione della data e della relativa sala ove verrà celebrato il matrimonio / costituita l'unione civile non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento presso la Banca Tesoreria Comunale della somma dovuta al Comune quale rimborso spese per celebrazione matrimoni civili / costituzione unioni civili.

Il pagamento dovrà essere effettuato, almeno 20 giorni prima della data prevista per il matrimonio / unione civile. La causale da indicare è "celebrazione matrimonio civile / costituzione unione civile del giorno xx/xx/xxxx".

In caso di mancato pagamento della tariffa i locali richiesti non verranno messi a disposizione, ed il matrimonio verrà comunque celebrato nell'Ufficio del Sindaco.

ARTICOLO 6 – ALLESTIMENTO DELLA SALA E PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune di Marta si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia anche con l'ausilio di impianti stereo e/o di impianti di amplificazione.

E' consentita qualsiasi forma di somministrazione di alimenti e bevande (buffet, aperitivi, etc.) che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

E' severamente vietato il lancio di riso, coriandoli, volantini o altro materiale di difficile rimozione nelle sale della "Casa Comunale".

Tutte le persone interessate alle cerimonie dovranno tenere fin dal momento dell'ingresso nella sede individuata per la celebrazione e fino alla conclusione del rito, compreso il relativo esodo, un contegno corretto, riguardoso e decoroso evitando schiamazzi e comportamenti che rechino disturbo.

Il personale dell'Ente presente in sala richiamerà quanti non osservino le regole comportamentali di cui al precedente comma, con facoltà di richiedere l'intervento di agenti di Polizia Locale ove reputi necessario l'allontanamento dai locali di soggetti che, sebbene diffidati continuino ad adottare comportamenti molesti.

Nel caso di trasgressione di dette disposizioni, salvo identificazione del responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma forfettaria di euro 150,00 (centocinquanta euro) a titolo di contributo per le spese di pulizia e sistemazione.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio / costituzione unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, verrà addebitato agli sposi.

ARTICOLO 7 – MATRIMONIO / UNIONE CIVILE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i richiedenti, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana.

Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt.13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno 4 (quattro) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

ARTICOLO 8 – MATRIMONIO / UNIONE CIVILE SU DELEGA O IMMINENTE PERICOLO DI VITA

Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro Comune le parti dovranno inoltrare al Comune di Marta preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione / costituzione dell'unione con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni. Per il matrimonio / costituzione dell'unione civile su delega di altro Comune le parti dovranno produrre almeno 10 (dieci giorni) prima della data dell'evento, salvo diverso accordo con l'Ufficiale dello Stato civile, la seguente documentazione:

- delega del Comune richiedente o prodotta anche tramite Pec dallo stesso Comune;
- fotocopia dei documenti di identità delle parti;
- fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- comunicazione scritta relativa alla scelta del regime patrimoniale.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

ARTICOLO 9 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE / COSTITUZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione / costituzione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre alle parti, due testimoni maggiorenni (uno per una parte, uno per l'altra parte), muniti di documento di identità in corso di validità. I due testimoni e l'interprete si presenteranno mezz'ora prima del matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile per rendere tangibile la loro presenza.

Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione / costituzione i richiedenti dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza, i richiedenti dovranno darne comunicazione tassativamente due ore prima del matrimonio. L'atto di matrimonio / unione civili sarà redatto comunque solo dopo la presenza dei due testimoni presso l'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte della Giunta Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.

Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.

In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento del rimborso i matrimoni civili / costituzione unioni civili già autorizzati. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente Regolamento Comunale sulla celebrazione dei matrimoni civili / costituzione unioni civili.